

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 56 del 2023, resa nell'ambito dell'attività consultiva ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge 131/2003, interviene in tema di trattamento accessorio del personale, in particolare per chiarire se sia corretto:

- nell'ambito del fondo per il salario accessorio, erogare emolumenti finalizzati ad incentivare il personale che ha partecipato a progetti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico, nonché per l'attività prestata nell'ambito dell'avviso pubblico "ANPR – Supporto ai comuni per il subentro";
- in caso di risposta affermativa al quesito precedente, valutare tali risorse come non soggette al limite di spesa fissato dall'art. 23, co. 2 D. Lgs n. 75/2017;
- procedere all'erogazione di tali fondi in riferimento al Fondo per il trattamento accessorio e al Contratto Integrativo Decentrato del 2021 alla luce del fatto che la destinazione di tali risorse per l'incentivazione del personale è stata decisa con deliberazione nel corso del 2021.

A detta della Sezione, è inammissibile la questione di legittimità in ordine all'erogazione di emolumenti accessori contenuta nei suddetti quesiti trattandosi di un'attività specifica e concreta già posta in essere. Sebbene gli emolumenti non siano ancora stati erogati, l'Amministrazione, con l'approvazione di apposita delibera ha attestato la scelta di pagare le somme in discorso e l'obbligazione è sorta con la successiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrato.

Inoltre, l'insorgenza di possibile responsabilità erariale legata all'erogazione di somme esclude la funzione consultiva della Sezione, la quale non può interferire con le funzioni proprie di organi giurisdizionali o della Procura della stessa Corte dei Conti.

Infine, a conferma dell'inammissibilità della richiesta di parere, la Sezione ribadisce che l'interpretazione delle norme contrattuali compete all'ARAN.